



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Rinnovo della concessione mineraria “Fonte Altavalle” (ex Fonte del Galletto) nel Comune di Rovegno (GE), di ettari 121,46, per anni venti a favore della Società Sesta a r.l., con sede legale in Milano (MI) – Via della Chiesa n. 15 (C.F. e P.IVA 08530450967)
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Amministrazione generale
Dipartimento Competente	Direzione generale centrale Organizzazione, stazione unica appaltante regionale, cultura e sport
Soggetto Emanante	Maria Carmela GRIECO
Responsabile Procedimento	Mattia BATTISTELLI
Soggetto Responsabile	Maria Carmela GRIECO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 28 sub -- dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regolamento UE n. 2016/679, noto come “GDPR (General Data Protection Regulation)”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il Decreto del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015, avente ad oggetto “Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali”;
- la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, recante “Disciplina delle acque minerali e termali”;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, recante “Norme sull’attività contrattuali della Regione”;
- la legge regionale del 7 febbraio 2012, n. 2 recante “Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio”;
- il regolamento regionale dell’8 marzo 2013, n. 1 recante “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 con esclusione del Capo II del Titolo III”;
- la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 “Legge di stabilità della regione Liguria per l’anno finanziario 2025 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)”;
- la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025 - 2027”;
- la legge regionale del 09 ottobre 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni di carattere finanziario” con particolare riferimento all’art. 1;
- la legge regionale 3 febbraio 2025, n. 1 recante “Interventi di adeguamento dell’ordinamento regionale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 12/02/2021, avente ad oggetto “Parziale razionalizzazione delle strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi dirigenziali”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 17/11/2023, avente ad oggetto “Approvazione assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e graduazione delle relative posizioni dirigenziali”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 01/12/2023, avente ad oggetto “Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici della Giunta Regionale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 16 gennaio 2025 avente ad oggetto “Indirizzi per la razionalizzazione e la semplificazione delle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto “Scadenza concessioni demaniali e beni patrimoniali indisponibili – Conferimento mandato per indizione relative procedure ad evidenza pubblica”;

Premesso che:

- la fonte denominata "Fonte Alta Valle" (ex fonte del Galletto) si trova nel Comune di Rovigno (GE), sul confine con la provincia di Piacenza, e sgorga a 740 m.s.l.m. all'interno di un'area di concessione pari a 121,5 ettari (riperimetrazione avvenuta con D.G.R. n. 12 del 13/01/2012);
- con D.G.R. n. 1451 del 24/11/2005 è stata rilasciata, ai sensi della l.r. n. 33/1977, alla Ditta Bozzini Group S.r.l. (C.F. 03771960105), la concessione mineraria per lo sfruttamento della suddetta acqua minerale per la durata di 20 anni (scadenza il 23/11/2025);
- con D.G.R. n. 12 del 13/01/2012 è stata riparametrata la superficie di concessione dello sfruttamento minerario in ettari 121.46.48;
- l'attuale concessionario è la società Sesta a r.l. (P.IVA 08530450967) a seguito del trasferimento della concessione avvenuto con D.G.R. n. 3460 del 28/07/2016;

Dato atto che:

- con nota Prot-2025-23874 del 17/01/2025, Sesta S.r.l. ha trasmesso al Settore Amministrazione Generale l'istanza di rinnovo della concessione per anni 30 (ai sensi degli artt. 32 e 16 della l.r. n. 33/1977), allegando tutta la documentazione e le dichiarazioni necessarie previste dall'art. 16 della l.r. n. 33/1977 e dall'art. 22 della l.r. n. 2/2012;
- con nota Prot-2025-0407481 del 26/08/2025, il Settore Amministrazione Generale ha chiesto alla Società istante di confermare esplicitamente che il rinnovo dovesse intendersi per anni venti e non trenta, atteso che la durata di trent'anni è il periodo massimo relativo alla concessione assentita per la prima volta come previsto dall'art. 22, comma primo, della l.r. n. 2/2012;
- con nota Prot-2025-0407650 del 26/08/2025, la Società istante ha confermato che la richiesta di rinnovo era da intendersi per anni venti;
- la documentazione necessaria per formulare l'istanza di rinnovo è quella indicata dall'art. 16 della l.r. n. 33/1977, per quanto applicabile;

Considerato che in merito alla richiesta di rinnovo, ai sensi della normativa vigente, tale possibilità trova fondamento nel combinato disposto del secondo comma dell'art. 52 della l.r. n. 2/2012, del comma 7 dell'art. 10 del reg. n. 1/2013 e dell'art. 32, comma primo, della l.r. n. 33/1977;

Richiamata la D.G.R. n. 1451 del 24/11/2005, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rinnovare le prescrizioni ivi inserite al concessionario, compatibilmente con quelle oggetto del disciplinare di concessione in approvazione;

Visti:

- il programma generale di coltivazione;
- lo studio del bacino idrogeologico;
- i certificati delle analisi chimiche-fisiche e batteriologiche eseguite nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 e trasmesse al Ministero della Salute per il mantenimento del decreto di riconoscimento;
- le planimetrie a curve di livello e le planimetrie ottenute per riduzione delle mappe catastali alla scala 1:5000 della zona richiesta in concessione;
- le monografie dei vertici del perimetro dell'area richiesta in concessione;
- progetto di massima dello stabilimento di utilizzazione delle opere connesse con relativa relazione descrittiva;

- la dichiarazione di riserva di nomina del professionista incaricato ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. b), della l.r. n. 33/1977, relativamente alle responsabilità igienico-sanitarie;
- la visura ordinaria presso la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, di cui al documento n. T616178848 estratto dal Registro Imprese in data 25/08/2025;
- la nota del Comune di Rovegno, Prot. 299 del 18/01/2025, con la quale è stata rappresentata a Regione Liguria l'importanza imprenditoriale della concessione in oggetto rispetto all'impatto assunzionale e di indotto;

Dato atto che:

- a seguito di idonea verifica svolta dagli uffici del Settore Amministrazione Generale, è stata accertata la regolare posizione della Società Sesta a r.l. (P.IVA 08530450967) nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (Durc On-Line);
- in data 26/08/2025, con nota Prot-2025-0407498, il Settore Amministrazione Generale ha richiesto l'attestazione di regolarità fiscale della Società Sesta a r.l. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova;
- con nota Prot-2025-0437377 del 16/09/2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano ha comunicato al Settore Amministrazione Generale l'esito positivo relativamente alla richiesta del punto precedente, specificando che *“non risultano violazioni che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate”* a carico della Società Sesta a r.l.;
- in data 27/08/2025, con note Prot-2025-0409500, Prot-2025-0409512, Prot-2025-0410331 e Prot-2025-0410332, il Settore Amministrazione Generale ha verificato l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;
- in data 26/08/2025, con nota Prot-2025-0407489, il Settore Amministrazione Generale ha richiesto il rilascio della certificazione di ottemperanza all'obbligo di assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte della Società Sesta a r.l.;

Considerato che la Sesta S.r.l. possiede, in forza della documentazione e delle autodichiarazioni presentate, i requisiti economici, morali e professionali previsti dal comma 4 dell'art. 10 del Regolamento Regionale 8 marzo 2013, n. 1 e dal comma terzo dell'art. 22 della Legge Regionale 7 febbraio 2012, n. 2, nonché dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 per quanto compatibile;

Dato atto:

- che il Settore Amministrazione Generale si riserva di provvedere alla revoca del rinnovo della presente concessione qualora le verifiche soprarichiamate dovessero avere esiti contrari a quanto previsto a norma di legge;
- che il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria, a norma dell'art. 22 della L.R. n. 2/2012, il canone annuo anticipato di euro 5.490 (cinquemilaquattrocentonovanta/00), pari ad euro 45,00 (quarantacinque/00) per ettaro o frazione di esso, compreso nell'area della concessione;
- che il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria il diritto proporzionale annuo pari ad euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, restando salva la disposizione di esenzione dal suddetto diritto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere;
- che l'autorizzazione sanitaria, concernente l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento attraverso l'acqua minerale proveniente dalla sorgente captata all'interno della concessione mineraria, è subordinata all'accertamento, da parte della competente ASL, su richiesta e a

spese dell'interessato, della conformità delle strutture, nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia;

Dato atto che gli atti di istanza di subentro nella concessione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché trattenuti agli atti del Settore Amministrazione Generale, in considerazione della voluminosità degli stessi ed i cui contenuti sono qui integralmente ed espressamente richiamati;

Ritenuto:

- di autorizzare il rinnovo della concessione mineraria "Fonte Altavalle" (ex Fonte del Galletto) nel Comune di Rovegno (GE), di ettari 121,46, per anni venti a favore della Società Sesta a r.l., con sede legale in Milano (MI) – Via della Chiusa n. 15 (C.F. e P.IVA 08530450967);
- di approvare il disciplinare della concessione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il disciplinare di concessione sarà stipulato a firma del Dirigente del Settore Amministrazione Generale;

DECRETA

1. **di autorizzare** il rinnovo della concessione mineraria "Fonte Altavalle" (ex Fonte del Galletto) nel Comune di Rovegno (GE), di ettari 121,46, per anni venti a favore della Società Sesta a r.l., con sede legale in Milano (MI) – Via della Chiusa n. 15 (C.F. e P.IVA 08530450967);
2. **di dare atto** che la società Sesta a r.l., dovrà dare piena e incondizionata attuazione alle previsioni di legge in materia ed in particolare a quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della L.R. n. 2/2012 e dal R.R. n. 1/2013;
3. **di dare atto** che il presente atto verrà comunicato alla società Sesta a r.l., nonché al Comune di Rovegno, alla Città Metropolitana di Genova e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;
4. **di approvare** il disciplinare della concessione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che il disciplinare di concessione sarà stipulato a firma del Dirigente del Settore Amministrazione Generale, approvando sin da ora la possibilità di apporre modifiche necessarie alla sottoscrizione;
6. **di dare atto** che il Settore Amministrazione Generale si riserva di provvedere alla revoca del rinnovo della presente concessione qualora le verifiche di cui alle note Prot-2025-0407498, Prot-2025-0409500, Prot-2025-0409512 e Prot-2025-0407489 dovessero avere esiti contrari a quanto previsto a norma di legge;
7. **di dare atto** che in riferimento agli oneri previsti dall'art. 22, comma sesto, della l.r. n. 2/2012, si provvederà con separato provvedimento al fine di creare l'idoneo cronoprogramma di accertamento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria in Genova.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE, CULTURA E SPORT

**SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE**

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale
naturale denominata "Fonte Altavalle" (ex Fonte del Galletto)
nel Comune di Rovegno (GE), di ettari 122**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in esecuzione del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione generale n. _____ del _____,

TRA


la Regione Liguria con sede legale in Genova – Via Fieschi, 15 (C.F. 00849050109) rappresentata dall'Ing. Maria Carmela Grieco, Dirigente del Settore Amministrazione Generale;

E

il Concessionario, Società Sesta a r.l., con sede legale in Milano (MI) – Via della Chiesa n. 15 (C.F. e P.IVA 08530450967);

Premesso che:

- Regione Liguria è competente relativamente alla disciplina delle acque minerali e termali come previsto dalla l.r. n. 33/1977 che continua ad essere applicabile limitatamente alla sua compatibilità con la l.r. n. 2/2012 e, di conseguenza, con il Reg. reg. n. 1/2013;
- la fonte denominata "Fonte Alta Valle" (ex fonte del Galletto) si trova nel Comune di Rovegno (GE), sul confine con la provincia di Piacenza, e sgorga a 740 m.s.l.m. all'interno di un'area di concessione pari a 121,5 ettari (riperimetrazione avvenuta con D.G.R. n. 12 del 13/01/2012);
- con D.G.R. n. 1451 del 24/11/2005 è stata rilasciata, ai sensi della l.r. n. 33/1977, alla Ditta Bozzini Group S.r.l. (C.F. 03771960105), la concessione mineraria per lo sfruttamento della suddetta acqua minerale per la durata di 20 anni (scadenza il 23/11/2025);
- con D.G.R. n. 12 del 13/01/2012 è stata riparametrata la superficie di concessione dello sfruttamento minerario in ettari 121.46.48;




- il concessionario uscente è la società Sesta a r.l. (P.IVA 08530450967) a seguito del trasferimento della concessione avvenuto con D.G.R. n. 3460 del 28/07/2016;
- con il Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. del , è stata rinnovata la concessione, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 52 della l.r. n. 2/2012, del comma 7 dell'art. 10 del reg. n. 1/2013 e dell'art. 32, comma primo, della l.r. n. 33/1977, alla società Sesta S.r.l. con sede legale in Milano (MI) – Via della Chiesa n. 15 (C.F. e P.IVA 08530450967), avente ad oggetto il giacimento di acqua minerale naturale denominata “Fonte Altavalle” (ex Fonte del Galletto) nel Comune di Rovegno (GE), di ettari 121,46.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento di acqua minerale naturale della fonte denominata “Fonte Altavalle” (ex Fonte del Galletto) nel Comune di Rovegno (GE), di ettari 121,46, al fine di consentire la ripresa dell'attività inerenti al bene, nei limiti e nelle forme indicate dal Ministero della Salute.
2. La concessione viene rilasciata per una superficie di ettari 121 ed are 46, come individuata sulla planimetria allegata al presente capitolato. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni quali pertinenze del giacimento, individuati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2012 e ss.mm.ii.
3. Al concessionario sarà conferito il diritto di coltivare le acque minerali destinate allo svolgimento dell'attività di imbottigliamento, nonché di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge in piena autonomia organizzativa e gestionale, alle condizioni previste dalle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente disciplinare e/o imposte dalla Regione Liguria. Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività di coltivazione del giacimento.
4. Si precisa che la stipula della concessione è subordinata alla positiva conclusione degli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 2/2012 e dal regolamento regionale n. 1/2013.
5. A fronte del diritto di sfruttamento del bene demaniale, il concessionario dovrà corrispondere il canone di concessione annuo e, in caso di acqua emunta e imbottigliata, il diritto proporzionale annuo, secondo i criteri previsti dall'art. 22, comma sesto, della l.r. n. 2/2012: il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di euro 45,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell'area della concessione; inoltre, il concessionario dovrà corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti (tale diritto non è dovuto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere).
6. Sono a carico del Concessionario le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Concessione, nonché ad ogni attività correlata e collegata che si rendesse necessaria per lo sfruttamento della concessione.



7. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Settore Amministrazione Generale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 2 – Durata della concessione

1. La durata di concessione mineraria rilasciata è determinata in anni 30 (trenta). Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.
2. Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012.

Articolo 3 – Autorizzazione per imbottigliamento e vendita


1. La Regione Liguria rilascia contestualmente la concessione di sfruttamento del giacimento di acqua minerale e l'autorizzazione all'apertura dello stabilimento strumentale alle attività consentite dai decreti di riconoscimento.
2. Nel caso di specie, l'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla regolarizzazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 176/2011 e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2015, così come previsto dalla decretazione del Ministero della Salute.
3. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1 è ulteriormente subordinata all'accertamento, da parte della competente ASL, su richiesta e a spese dell'interessato, della conformità delle strutture, nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Pertinenze

1. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni pertinenziali del giacimento, individuati ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 2/2012, e con eventuali oneri a carico del concessionario.

Articolo 5 – Punti di prelievo

1. La sorgente si trova nel Comune di Rovegno (GE), sul confine con la provincia di Piacenza, e sgorga a 740 m.s.l.m. all'interno di un'area di concessione pari a 121,5 ettari (riperimetrazione avvenuta con D.G.R. n. 12 del 13/01/2012).
2. Si richiede che le misure dei quantitativi d'acqua effettivamente prelevati previsti dalla lettera l del punto 7 dell'art. 10 del r.r. n.1/2013 siano fatte seguendo i criteri di cui alla DGR 1313/2016 al fine di consentire all'ufficio di difesa del suolo di Savona di tenerne debito conto nelle valutazioni relative a possibili future interferenze con nuove concessioni d'acqua.
3. Si rinnova la prescrizione prevista dalla D.G.R. n. 1451 del 24/11/2005 la cui lettera i) del dispositivo prevede che il concessionario garantisca *“la fornitura di una quantità di acqua non inferiore a litri 10 al minuto, mediante la esistente condotta di adduzione a servizio del Comune di Rovegno per l'alimentazione della fontana pubblica sita in loc. Pian della Taverna”*.



Articolo 6 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto, a pena di decadenza, a conformarsi alla normativa vigente in materia mineraria ed al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1977 per quanto vigente e alla legge regionale n. 2/2012 e al regolamento regionale n. 1/2013. Il concessionario è tenuto, altresì, ad adempiere alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare e ad ogni altra prescrizione data dall'Amministrazione regionale per il buon governo del giacimento minerario.

2. Il concessionario è tenuto, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione:

- a) ad avviare tutte le procedure e le domande per riattivare l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'acqua e per l'autorizzazione all'imbottigliamento;
- b) ad avviare tutte le procedure, le domande e le relative autorizzazioni per la disponibilità di un manufatto idoneo a svolgere le funzioni di stabilimento per lo sfruttamento dell'acqua, situato nel Comune di Rovegno (GE) ovvero in un comune limitrofo.

Successivamente al rilascio delle autorizzazioni ministeriali e alla realizzazione dello stabilimento, ulteriori sei mesi per:

- c) avviare un programma generale di coltivazione;
- d) inviare alla Regione Liguria, i certificati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, eventualmente farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati.

3. Il concessionario è tenuto, inoltre:

- a) a corrispondere alla Regione Liguria il canone di cui all'art. 22, comma 6, della l.r. n. 2/2012 nonché il diritto proporzionale annuo previsto dalla medesima norma;
- b) ad inviare alla Regione Liguria, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;
- c) ad eseguire, ogni sei mesi, alla eventuale presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti, dimostrando l'osservanza del rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico;
- d) ad effettuare tutte le analisi secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
- e) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonché a fornire ai dipendenti regionali incaricati i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;
- f) ad osservare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- g) a dare applicazione a quanto previsto dal Regolamento regionale 8 marzo 2013, n. 1, art. 10 con particolare attenzione a quanto previsto dai commi 9 e 11;
- h) a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della concessione, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, tra cui:



- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della concessione in oggetto ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal concessionario stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente il Settore Amministrazione Generale in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge;
- f) adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro all'interno della superficie in concessione.

4. La concessione deve essere tenuta costantemente in attività, salvo che la Giunta regionale ne autorizzi la sospensione o l'utilizzazione parziale. Il concessionario risponde di fronte alla Regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di eventuale sospensione dell'attività.

5. Il concessionario deve garantire la fornitura di una quantità di acqua non inferiore a litri 10 al minuto, mediante la esistente condotta di adduzione a servizio del Comune di Rovegno per l'alimentazione della fontana pubblica sita in loc. Pian della Taverna, così come previsto dalla D.G.R. n. 1451 del 24/11/2005 alla lettera i) del dispositivo.

5. Qualsiasi variazione dello Statuto sociale e della composizione del Consiglio di amministrazione deve essere formalmente comunicato alla Regione Liguria, nel termine di trenta giorni.

Articolo 7 – Autorizzazione sanitaria


1. L'autorizzazione sanitaria, concernente l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento attraverso l'acqua minerale proveniente dalla sorgente captata all'interno della concessione mineraria, deve essere richiesta dal concessionario all'Autorità competente entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio delle autorizzazioni ministeriali e dalla realizzazione dello stabilimento, previa regolarizzazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 176/2011 e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2015 del Ministero della Salute.

2. Ogni eventuale cambiamento del responsabile igienico-sanitario deve essere formalmente comunicato all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ed alla Regione Liguria.

Articolo 8 – Cessazione della concessione

1. La concessione cessa, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 2/2012:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;



- c) per decadenza;
- d) per revoca.

2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinato, il concessionario deve consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze.

3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve inoltrare apposita istanza alla Giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.

4. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

- a. non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- b. non abbia osservato una o più disposizioni contenute nella normativa di settore;
- c. non possenga più i requisiti di capacità tecnico-economica a condurre l'impresa;
- d. subisca la revoca dell'autorizzazione sanitaria per l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale.

5. La decadenza della concessione è pronunciata nei casi e secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2/2012. In particolare, è facoltà della Regione pronunciare la decadenza qualora il concessionario, dopo formale richiamo, non ottemperi dopo 45 (quarantacinque) giorni agli obblighi e divieti di cui agli atti di gara. In caso di decadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.


6. La concessione può essere revocata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato della Giunta regionale da comunicare con preavviso di 180 giorni al concessionario. Con tale provvedimento è determinata anche l'indennità dovuta al concessionario, commisurata agli investimenti effettuati e non ammortizzati come da risultanze fiscali del concessionario. Nessun tipo di compenso ed indennizzo spetterà al medesimo.

7. Il Settore Amministrazione Generale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della concessione nel caso in cui si accerti che il concessionario ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti dei medesimi poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 9 – Rapporti con i terzi

1. Il concessionario è tenuto a notificare, a sue cura e spese, il provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n. 33/1977, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione medesima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

2. Il concessionario è tenuto, altresì, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria. A tal fine, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) di euro per sinistro.



3. La concessione viene rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Articolo 10 – Pubblicità immobiliare

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. n. 33/1977, il disciplinare di concessione, con annessa elencazione dei mappali dell'area della concessione, deve essere trascritto – a cura del concessionario – presso la conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente.

2. Gli oneri della trascrizione sono a carico del concessionario il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione.

Articolo 11 – Oneri economici

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria, a norma dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012, il canone annuo anticipato di euro 5.490 (cinquemilaquattrocentonovanta/00), pari ad euro 45,00 (quarantacinque/00) per ettaro o frazione di esso, compreso nell'area della concessione.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria il diritto proporzionale annuo pari ad euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, restando salva la disposizione di esenzione dal suddetto diritto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Al fine di provvedere al calcolo del diritto proporzionale annuo, il concessionario, ai sensi dell'art. 10 comma 9 del Regolamento regionale n. 1/2013, è tenuto a garantire la misurazione del volume annuo derivato tramite idonei strumenti, che la Regione si riserva di validare, e a dichiarare alla Regione i quantitativi emunti e imbottigliati.

3. Il canone annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.


4. Il concessionario è tenuto ad inviare tempestivamente al Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone annuo. Il canone annuo deve essere corrisposto entro il primo trimestre dell'annualità di riferimento.

5. Il concessionario deve provare di aver corrisposto la somma dovuta al proprietario dei beni pertinenti del giacimento minerario, mediante tempestiva presentazione alla Regione Liguria, della relativa quietanza di pagamento.

6. Gli oneri economici relativi alla registrazione del contratto di concessione, costituito dal disciplinare di concessione, sono a carico del concessionario, il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale copia autenticata della nota certificante l'eseguita registrazione.

Articolo 12 – Cauzione e responsabilità

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del concessionario stesso quanto della Regione Liguria, in virtù dei beni oggetto della concessione ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre



inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti derivanti dalla concessione, è tenuto a depositare una cauzione definitiva pari al dieci per cento dei canoni dovuti per l'intera durata della concessione, pari ad euro 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00). La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del D.Lgs. 36/2023, così come indicato agli artt. 10 e 21 del Disciplinare di Gara.

3. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce.

4. Resta convenuto che, qualora si verificassero le circostanze di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) e c) si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il concessionario presta il suo consenso, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento dei maggiori danni. La Regione, per il completo soddisfacimento del suo credito, potrà inoltre procedere all'incameramento, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, anche degli interessi maturati e non riscossi.

5. Qualora l'Amministrazione proceda all'incameramento anche parziale della cauzione, il concessionario dovrà prontamente provvedere alla reintegrazione della medesima.

Articolo 13 – Responsabile della Concessione


1. Il concessionario nomina un Direttore Tecnico dello stabilimento, ai sensi del Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini); detta nomina dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Regione Liguria, anche in caso di modifica del nominativo.

Articolo 14 – Riservatezza

1. Il Concessionario si impegna agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità dello stesso prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo.

2. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- ✓ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ✓ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ✓ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non



superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;

- ✓ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ✓ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ✓ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ✓ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ✓ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ✓ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33).

3. Il Concessionario garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.


4. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, Regione Liguria ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Concessione, fermo restando che il Concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. Il Concessionario può citare i termini essenziali della Concessione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Settore Amministrazione Generale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 15 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento

1. Il concessionario espressamente ed irrevocabilmente si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Concessione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il concessionario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di Prevenzione della corruzione inserito nel PIAO approvato con DGR n. 63 del 30 gennaio 2025 (e integrato con DGR n.146 del 27 marzo 2025 e con DGR n.214 del 17 aprile 2025) e il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con DGR n. 187/2021. In



particolare, il Concessionario conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. Il concessionario, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente disciplinare, è competente in via esclusiva il foro di Genova.

Articolo 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al disciplinare di gara, alla normativa vigente nazionale e regionale in materia di acque minerali e di beni pubblici, nonché alla disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni prevista dal codice civile.

Il concedente

Il Concessionario

per Regione Liguria

Il Dirigente del Settore

Amministrazione Generale

Identificativo atto: 2025-AM-7808

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Maria Carmela GRIECO Dirigente Responsabile di Giunta		-	02-10-2025 18:35
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Maria Carmela GRIECO Dirigente Responsabile di Giunta		-	02-10-2025 18:34
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	02-10-2025 17:16
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Mattia BATTISTELLI		-	02-10-2025 16:18

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria